

Premessa

Il regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare locale è per questo Consiglio nazionale un'occasione per la nostra comunità professionale di ulteriore crescita e maturazione.

Il DPR 137/12, con tutti i limiti spesso accennati, porta con sé la volontà di rendere le professioni in Italia più vicine ai bisogni del cittadino e trasparenti verso chi ad esse si rivolge.

Per quanto riguarda la disciplina, in particolare, si è molto discusso se fosse ancora la struttura ordinistica capace di garantire l'imparzialità di giudizio e la tutela dei cittadini e della professione. In alcune ipotesi si era valutata anche la possibilità di togliere alle professioni questa competenza attribuendo ad organismi terzi ed indipendenti la valutazione dell'operato dei professionisti.

La creazione dei Consigli di Disciplina e la loro separazione dai Consigli Nazionale e Regionali dell'Ordine esplicita la volontà del legislatore di dare tutela agli interessi dei cittadini nei confronti di professionisti che, per intuibili motivi, sono in una posizione di forza rispetto al cliente/utente/persona che a loro si rivolge.

La tutela della professione che gli ordini devono esercitare deve avere come obiettivo chi si rivolge alla professione. Si sostanzia nella tutela di una buona professione, competente e utile. Di contro la professione deve essere tutelata da coloro che non la esercitano in forma adeguata, formata e corretta. Questa prospettiva finisce per coincidere con il nuovo assetto che le recenti riforme conferiscono alla funzione disciplinare, sempre più orientata alla tutela dell'interesse pubblico (riferibile cioè a tutti i cittadini) al corretto esercizio della professione, piuttosto che alla tutela dell'interesse collettivo del gruppo sociale professionale (riferibile agli iscritti negli albi).

Regolamento per il funzionamento del Procedimento Disciplinare Locale

Delibera n. 175 del 15 novembre 2013 e successive modificazioni

Art. 1 Principi generali

1. Il procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti nell'albo è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell'iscritto per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o che siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione.
2. Il procedimento disciplinare deve svolgersi secondo i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa nonché nel rispetto delle garanzie del contraddittorio e dei principi di cui alla legge n. 241/1990 e successive modifiche.
3. Il procedimento è regolato dal D.P.R. 169 del 2005 e dalle norme del presente regolamento. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile.

Art. 2 Responsabilità disciplinare

1. La responsabilità disciplinare è accertata ove siano provate l'inosservanza parziale o totale dei doveri professionali e la intenzionalità della condotta, anche se omissiva.
2. La responsabilità sussiste anche allorquando il fatto sia commesso per imprudenza, negligenza od imperizia, o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.
3. Il tipo e l'entità di ciascuna sanzione sono determinati in relazione ai seguenti criteri:
 - a) intenzionalità del comportamento;
 - b) negligenza, imprudenza, imperizia, tenuto conto della prevedibilità dell'evento;
 - c) responsabilità connessa alla posizione di lavoro;
 - d) danno o pericolo causato;
 - e) concorso fra più professioni e/o operatori in accordo tra loro;
 - g) recidiva e/o reiterazione.
4. L'iscritto può essere sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l'attività professionale, solo qualora si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l'immagine e la dignità della categoria¹, così come previsto dall'art. 17 del Codice Deontologico.

Art. 3 Consiglio di disciplina

1. Presso ogni Consiglio regionale dell'Ordine è costituito un Consiglio di disciplina. Le funzioni di Presidente sono svolte, in conformità all'art. 8, comma 4, del D.P.R. 137/2012, dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo o quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di Vicepresidente sono svolte dal componente che risulta secondo per anzianità d'iscrizione all'albo o per anzianità anagrafica. Le funzioni di

segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con minore anzianità anagrafica.

2. Nella prima seduta di insediamento, convocata dal Presidente del Consiglio regionale dell'Ordine a seguito della nomina dei componenti da parte del Presidente del Tribunale, il Consiglio territoriale di disciplina procede, quale primo adempimento, alla costituzione dei Collegi di disciplina, composti da tre consiglieri della medesima sezione e presieduti dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo, o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica.

3. Le funzioni di segreteria del Consiglio di disciplina sono svolte dagli uffici del Consiglio regionale dell'Ordine

4. I Consiglieri non ricompresi nei Collegi di disciplina possono essere designati quali supplenti in caso di necessità.

Art. 4 Esercizio dell'azione disciplinare

1. L'azione disciplinare è esercitata dal Consiglio di disciplina costituito presso il Consiglio regionale dell'Ordine nel cui albo il professionista è iscritto.

Il Consiglio regionale di disciplina opera, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.P.R. 137/2012, attraverso i Collegi di disciplina di cui all'art.3.

2. Nel caso in cui l'azione disciplinare sia promossa nei confronti di un componente del Consiglio di disciplina o di un componente del CROAS relativo, la competenza appartiene al Consiglio di disciplina individuato dal Consiglio nazionale secondo la tabella allegata al presente regolamento.

3. L'iscritto all'albo sottoposto a procedimento disciplinare non può ottenere la cancellazione né il trasferimento presso altro Ordine Regionale fino alla conclusione dello stesso.

Art. 5 Astensione e ricusazione

1. I membri del Collegio di disciplina che procede ad un'azione disciplinare devono astenersi quando ricorrono i motivi di astensione indicati nell'art. 51 c.p.c. e possono essere ricusati per i medesimi motivi con istanza motivata da presentare al Consiglio di disciplina almeno dieci giorni prima della data fissata per l'audizione.

2. Sulla sussistenza dei motivi di cui al comma precedente decide, entro 20 giorni, il Consiglio regionale di disciplina, su proposta del Presidente, con provvedimento impugnabile di fronte al Consiglio Nazionale di disciplina entro 20 gg. dalla notifica del provvedimento all'incolpato.

3. Nei casi di astensione o ricusazione, il Presidente del Consiglio di disciplina rimette gli atti ad altro collegio di disciplina. Se la ricusazione o astensione riguarda tutti i membri, il Presidente rimette gli atti al Consiglio di disciplina individuato dal Consiglio nazionale secondo la tabella allegata al presente regolamento, che decide entro 20 giorni dalla ricezione degli atti.

4. Il Consiglio competente ai sensi del comma precedente, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al Consiglio di disciplina cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce con delibera motivata gli atti per la prosecuzione del procedimento.

5. Nel caso in cui il Consiglio al quale sono stati restituiti gli atti non proceda entro 30 giorni dal ricevimento degli stessi, la decisione sull'astensione e sulla ricusazione spetta al Consiglio Nazionale di disciplina che individuerà il Consiglio di disciplina competente entro 30 giorni.

Art. 6 Avvio del procedimento disciplinare

1. Il procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto è promosso d'ufficio dal Consiglio regionale di disciplina, quando ha notizia di fatti rilevanti ai sensi dell'art. 1 del presente regolamento, o su richiesta del Pubblico Ministero competente, ovvero su richiesta degli interessati.
2. Si considerano interessati gli iscritti nell'albo nonché i soggetti che possono aver subito un pregiudizio dalla condotta dell'iscritto.
3. Il professionista che sia sottoposto a giudizio penale può essere sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne ove sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso.
4. In ogni caso in cui il Consiglio regionale dell'Ordine ha notizia di fatti disciplinarmente rilevanti ne dà immediata comunicazione al Consiglio di disciplina.
6. Ricevuta la notizia di presunto illecito disciplinare, il Presidente del Consiglio di disciplina assegna lo svolgimento del procedimento disciplinare ad un Collegio di disciplina composto dai Consiglieri appartenenti alla sezione del professionista assoggettato al procedimento.

Art. 7 Convocazione e funzionamento del Collegio e poteri del Presidente

1. Il Collegio di disciplina è convocato dal Presidente. La convocazione del Collegio di disciplina per il compimento degli atti volti a deliberare l'archiviazione immediata o l'apertura del procedimento disciplinare costituisce dovere d'ufficio.
2. Il Presidente del Collegio di disciplina assicura il rispetto dei principi cui è informato il procedimento disciplinare, fa osservare la legge ed il presente regolamento e svolge funzioni di responsabile del procedimento.
3. In applicazione delle norme di legge e del presente regolamento, il Presidente
 - a) riceve dal Consiglio di disciplina ogni atto e documento, anche in copia, attinente ai procedimenti disciplinari;
 - b) provvede alle necessarie convocazioni dei soggetti interessati al procedimento;
 - c) dirige il procedimento compiendo tutti gli atti di sua spettanza e tutti gli atti comunque necessari a dare impulso al procedimento, dirige e modera la discussione in seno al Collegio, dà la parola e la toglie, mantiene l'ordine nelle sedute, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annunzia il risultato.
4. Il Collegio è validamente costituito con la presenza di almeno due membri. Il Collegio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Le riunioni del Collegio si tengono presso la sede del Consiglio dell'Ordine.
6. Le funzioni di segreteria del Collegio di disciplina sono svolte dagli uffici del Consiglio regionale, che formano e custodiscono il fascicolo d'ufficio.

7. Il Segretario del collegio è il componente più giovane per anzianità di iscrizione all'albo o anzianità anagrafica, coadiuva il Presidente nell'esercizio delle funzioni e redige il verbale delle sedute.

Art. 8 Archiviazione immediata

1. Il Collegio di disciplina ha il dovere di prendere in considerazione le notizie di cui al comma 1 dell'art. 6, allorquando provengano da soggetti pubblici o da privati non anonimi. In caso di segnalazione anonime il Collegio può valutare l'apertura del procedimento sulla base dei fatti segnalati e tenuto conto delle circostanze del caso concreto.

2. Il Collegio, su proposta motivata del Presidente, e fuori del caso di richiesta proveniente dal pubblico ministero o dall'interessato, può deliberare di non aprire il procedimento disciplinare allorquando:

- a) i fatti palesemente non sussistano;
- b) le notizie pervenute siano manifestamente infondate;
- c) i fatti non siano stati commessi da un iscritto nell'albo della Regione.

3. Nel caso di cui alla lett. c) del precedente comma, ed ove l'incolpato sia comunque un assistente sociale iscritto nell'albo, il Presidente del Collegio di disciplina procede a trasmettere la documentazione in proprio possesso al Consiglio di disciplina competente a promuovere l'azione disciplinare.

4. Il provvedimento che dispone l'archiviazione è succintamente motivato, e viene comunicato con lettera raccomandata r/r all'assistente sociale, nonché ai soggetti che abbiano fatto pervenire le notizie di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 9 Tentativo di conciliazione

Il Collegio di disciplina, a seguito di denuncia o segnalazioni sottoscritte o provenienti da enti o da privati, dopo un attento esame dell'attendibilità e fondatezza delle segnalazioni, può esperire, nei casi di minore gravità, tentativo di conciliazione tra le parti. A tal fine il Presidente convoca entro un termine non superiore a 45 giorni a mezzo raccomandata a/r, fax o posta elettronica certificata gli interessati. Della eventuale conciliazione viene dato formalmente atto a verbale.

Art. 10 Apertura del procedimento disciplinare

1. Nel caso in cui non vi siano i presupposti per procedere ad archiviazione immediata ai sensi dell'art.8, nel caso di mancata conciliazione, nei casi in cui non è prevista la conciliazione e, comunque, nel caso di segnalazione da parte dell'autorità giudiziaria, il Collegio di disciplina apre il procedimento disciplinare.

2. La delibera con la quale il Collegio decide l'apertura del procedimento disciplinare deve essere succintamente motivata, contenere l'indicazione dei fatti dei quali si contesta la rilevanza disciplinare, l'indicazione delle norme di legge o del codice deontologico che si assumano violate, e la menzione che l'incolpato ha facoltà di farsi assistere da un avvocato e/o da esperto di sua fiducia. La delibera deve essere comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'incolpato e ai soggetti di cui all'art. 6, comma 1, e al competente Consiglio regionale.

3. La delibera di apertura del procedimento disciplinare comprende la nomina del Consigliere incaricato di condurre l'istruttoria.

4. Il Presidente del Collegio provvede a mettere a disposizione del Consigliere relatore il fascicolo del procedimento.
5. Ricevuti gli atti, il relatore avvia l'istruzione probatoria.
6. La fase istruttoria deve essere conclusa entro 6 mesi dall'apertura del procedimento.
7. Il Collegio di disciplina, su proposta del Consigliere incaricato di condurre l'istruttoria, può autorizzare ulteriori accertamenti istruttori, ma comunque entro il termine massimo improrogabile di ulteriori 6 mesi.

Art. 11 Audizione - Deposito documenti e memorie

1. L'istruzione viene espletata mediante l'acquisizione dei documenti necessari, ove consentita dalla legge, e l'assunzione di tutte le notizie utili, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1.
2. Il relatore, ove lo ritenga opportuno, può disporre la convocazione dell'incolpato. Il relatore provvede alla relativa comunicazione, tramite raccomandata o posta elettronica certificata con avviso di ricevimento, con l'indicazione della data di convocazione nonché della facoltà di presentare memorie e documenti entro il termine di quindici giorni. Tra la data di ricevimento della convocazione e quella fissata per l'audizione devono intercorrere non meno di venti giorni.
3. Può essere altresì sentito l'esponente al quale può essere chiesta l'esibizione di documenti.
4. Dell'audizione dell'incolpato e dell'esponente di cui ai precedenti commi viene redatto processo verbale.

Art. 12 Relazione sull'espletata istruttoria

Conclusa l'istruzione, il relatore provvede a riferire al Collegio le risultanze dell'attività istruttoria, a mettere a disposizione del Collegio il fascicolo del procedimento, comprensivo del materiale acquisito, e ad indicare i mezzi di prova ritenuti ammissibili e necessari.

Art. 13 Fissazione e comunicazione della data dell'udienza

1. Il Collegio, dopo aver sentito il relatore, fissa la data dell'udienza, salvo che ritenga necessaria la prosecuzione dell'istruttoria fornendo indicazioni a riguardo.
2. Il Collegio può, in considerazione dell'esito dell'espletata istruttoria, disporre altresì l'integrazione del capo di incolpazione.
3. La delibera di fissazione dell'udienza e di eventuale integrazione del capo di incolpazione deve essere comunicata all'incolpato ed ai soggetti di cui all'art. 6, comma 1, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'incolpato può presentare memorie e documenti entro 30 gg dal ricevimento della predetta comunicazione.
4. Tra la data di ricezione da parte dei destinatari della comunicazione di cui al comma precedente e la data dell'udienza devono intercorrere trenta giorni.

Art. 14 Udienze

1. Nel corso dell'udienza, e nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, il Collegio ammette i mezzi di prova ed acquisisce gli elementi di fatto e di diritto rilevanti per la decisione del procedimento.
2. Le udienze avanti il Collegio non sono pubbliche e, salvo impedimenti, si tengono presso la sede del Consiglio regionale dell'Ordine.
3. L'incolpato può farsi assistere da un avvocato e/o da esperto di sua fiducia.
4. Qualora non possano essere escussi tutti i testi ammessi, il Collegio può rinviare il procedimento ad altra udienza.

Art. 15 Verbale

Il verbale dell'udienza deve contenere:

- la data della seduta, con l'indicazione del giorno, mese ed anno;
- il numero ed il nome dei componenti del Collegio presenti, con l'indicazione delle rispettive funzioni;
- la menzione della relazione istruttoria;
- l'indicazione del pubblico ministero, ove presente, nonché delle dichiarazioni rese;
- l'indicazione dell'incolpato e del proprio difensore e/o esperto, nonché delle dichiarazioni rese;
- l'indicazione delle persone eventualmente audite e delle dichiarazioni rese.
- i provvedimenti adottati dal Collegio in udienza;
- i dispositivi dei provvedimenti adottati dal Collegio durante la riunione;
- la sottoscrizione del Presidente e del Consigliere Segretario.

Art. 16 Prosecuzione dell'istruttoria – Termini generali del procedimento disciplinare

1. Il Collegio può disporre la prosecuzione dell'istruttoria, rinviando l'udienza ed eventualmente fissando dei termini per l'espletamento degli incombenzi istruttori, qualora consideri necessaria l'acquisizione di altri elementi utili per l'assunzione della decisione.
2. In tal caso il Collegio può disporre con ordinanza:
 - la richiesta di documenti all'autorità giudiziaria e alle pubbliche amministrazioni;
 - che uno o più soggetti interessati forniscano chiarimenti;
 - che uno o più soggetti interessati esibiscano documenti;
 - che vengano sentite persone informate sui fatti e testimoni;
 - ogni altra attività istruttoria ritenuta necessaria.
3. L'ordinanza viene letta in udienza e comunicata, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'incolpato, se assente.
4. In ogni caso il procedimento disciplinare deve essere concluso entro 18 mesi dalla delibera di apertura del procedimento.
5. Qualora le disposizioni impartite con l'ordinanza istruttoria non vengano eseguite entro i termini stabiliti, il Collegio, all'udienza fissata, decide allo stato degli atti.

Art. 17 Decisione

1. Espletati gli incombenzi, il Collegio si ritira per deliberare.
2. Il Collegio delibera con decisione motivata che contiene anche la durata dell'annotazione nell'Albo.

3. La decisione viene pubblicata, mediante deposito nella segreteria, entro il termine di trenta giorni dall'udienza.
4. Il provvedimento disciplinare definitivo è reso pubblico mediante annotazione nell'Albo ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.P.R. 137/2012². La durata dell'annotazione non può essere inferiore a trenta giorni e superiore ad anni cinque e deve essere correlata alla gravità della sanzione comminata.
5. Nei casi di particolare complessità, il Collegio, al termine dell'udienza, può riservarsi di emettere la decisione in un momento successivo. In tal caso la decisione viene pubblicata mediante deposito nella segreteria e notificata ai sensi e con le modalità di cui all'art. 28 del presente regolamento.

Art. 18 Sanzioni disciplinari

All'iscritto all'albo, una volta accertata la responsabilità disciplinare, il Collegio, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 2 del presente regolamento, infligge una delle seguenti sanzioni:

- a) ammonizione;
- b) censura;
- c) sospensione dall'esercizio della professione fino ad un anno³;
- d) radiazione dall'albo.

Art. 19 Ammonizione

La sanzione dell'ammonizione consiste in un richiamo sull'osservanza dei suoi doveri e in un invito a non ripetere quanto commesso. Viene inflitta nei casi di abusi o mancanze di lieve entità che non hanno, tuttavia, leso l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione.

Art. 20 Censura

La sanzione della censura consiste in una dichiarazione di biasimo⁴. E' inflitta nei casi di abusi o di mancanze, che hanno leso l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione.

Art. 21 Sospensione

1. La sospensione consiste nell'inibizione all'esercizio della professione ed è inflitta fino al massimo di 1 anno, nei casi di abusi o mancanze che arrechino grave nocumento ai destinatari dell'attività professionale o comunque ad altri soggetti.
2. La sospensione consegue di diritto nei casi previsti dalla legge per tutto il tempo stabilito dall'autorità giudiziaria che l'ha comminata.

Art. 22 Sospensione cautelare

1. La sospensione cautelare dall'esercizio della professione può essere deliberata dal Collegio di disciplina competente per il procedimento, previa audizione, nei seguenti casi: applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello; pena accessoria di cui all'articolo 35 del codice penale, anche se è stata disposta la sospensione condizionale della pena, irrogata con la sentenza penale di primo grado; applicazione di misura di sicurezza detentiva; condanna in primo grado per i reati previsti negli artt. 372⁷, 374⁸, 377⁹, 378¹⁰, 381¹¹, 640¹² e 646¹³ del codice

penale, se commessi nell'ambito dell'esercizio della professione; condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.

2. La sospensione cautelare può essere irrogata per un periodo non superiore ad un anno ed è esecutiva dalla data della notifica all'interessato.

3. La sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione, il Collegio di disciplina non deliberi l'apertura del procedimento.

4. La sospensione cautelare perde altresì efficacia se il Collegio di disciplina delibera non esservi luogo a provvedimento disciplinare, ovvero dispone l'irrogazione dell'ammonizione o della censura.

5. La sospensione cautelare può essere revocata o modificata nella sua durata, d'ufficio o su istanza di parte, qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia adeguata ai fatti commessi.

6. Contro la sospensione cautelare l'interessato può proporre ricorso avanti il Consiglio nazionale di disciplina nel termine di venti giorni dall'avvenuta notifica nei modi previsti per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari.

7. Il Collegio dà immediata notizia del provvedimento al consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto l'Assistente Sociale affinché vi dia esecuzione.

Art. 23 Radiazione

1. La radiazione consiste nella cancellazione dall'albo e consegue di diritto nei casi previsti dalla legge per tutto il tempo stabilito dall'autorità giudiziaria che l'ha comminata.

2. La sanzione della radiazione dall'albo viene inflitta nei casi di abusi o mancanze particolarmente gravi o reiterati nel tempo che arrechino gravissimo nocumento ai destinatari dell'attività professionale o comunque ad altri soggetti.

3. Il professionista radiato può, a domanda, essere di nuovo iscritto all'albo qualora siano venute meno le ragioni che hanno determinato la radiazione. In ogni caso, può essere di nuovo iscritto dopo aver ottenuto la riabilitazione secondo le norme vigenti, purché in possesso dei requisiti prescritti al momento di presentazione della domanda di iscrizione.

4. Il radiato non può essere di nuovo iscritto prima che sia trascorso un adeguato periodo di tempo deciso dal Collegio di disciplina in sede di comminazione della radiazione. Tale periodo decorre dalla data di efficacia del provvedimento di radiazione e non può essere comunque inferiore ad anni due e superiore ad anni cinque.

Art. 24 Morosità

1. E' considerato comportamento disciplinarmente rilevante, anche ai sensi del Titolo VII del Codice Deontologico, il mancato versamento dei contributi previsti dalla legge.

2. In caso di mancato pagamento dei contributi nonostante diffida fatta dal Presidente del Consiglio regionale, decorsi 30 giorni dal ricevimento della diffida, il Consiglio regionale dell'Ordine trasmette gli atti al Consiglio di disciplina per l'apertura del procedimento disciplinare.

3. Il pagamento tardivo dei contributi dovuti non comporta automaticamente l'archiviazione del procedimento disciplinare o la revoca della sanzione disciplinare comminata, ma è valutato dal Collegio di disciplina ai predetti fini.

Art. 25 - Formazione continua, assicurazione obbligatoria, pubblicità informativa (modificato con delibera 162 del 30 giugno 2015).

1. Il mancato adempimento dell'obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito costituiscono illecito disciplinare, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012 e dell'art. 54 del Codice Deontologico.
2. Qualora l'iscritto non adempia agli obblighi di cui all'art. 14 del regolamento per la formazione continua degli assistenti sociali, il Presidente del Consiglio regionale provvede a diffida mediante raccomandata o posta elettronica certificata e decorsi 30 giorni dal ricevimento della diffida senza che l'iscritto abbia fornito adeguate giustificazioni, il Consiglio regionale dell'Ordine trasmette gli atti al Consiglio di disciplina per l'apertura del procedimento disciplinare.
3. Il mancato adempimento dell'obbligo assicurativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 137/2012.
4. Qualora l'iscritto non adempia agli obblighi assicurativi, il Presidente del Consiglio regionale provvede a diffida mediante raccomandata o posta elettronica certificata e decorsi 30 giorni dal ricevimento della diffida senza che l'iscritto abbia fornito adeguate giustificazioni, il Consiglio regionale dell'Ordine trasmette gli atti al Consiglio di disciplina per l'apertura del procedimento disciplinare.

Art. 26 Prescrizione dell'azione disciplinare

L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal fatto che può dar luogo all'apertura del procedimento disciplinare.

Art. 27 Requisiti della decisione

La decisione del Collegio deve contenere:

- composizione del Collegio
- nome, cognome, residenza o domicilio dell'incolpato;
- esposizione dei fatti;
- svolgimento del procedimento;
- motivazione;
- dispositivo;
- la data in cui è pronunciata, con l'indicazione di giorno, mese e anno;
- la sottoscrizione del Presidente e del Consigliere relatore e del Consigliere redattore se diverso;
- la data di pubblicazione, con l'indicazione di giorno, mese e anno;
- l'avviso che la sanzione sarà annotata nell'Albo;
- l'avviso che avverso la decisione potrà essere proposta impugnazione mediante ricorso al Consiglio Nazionale di disciplina e l'indicazione del relativo termine;
- indicazione dei soggetti ai quali viene comunicata la decisione.

Art. 28 Notificazione e comunicazione della decisione

1. La decisione viene notificata entro 30 giorni dalla pubblicazione di cui all'art. 17, a mezzo lettera raccomandata o tramite posta elettronica certificata con avviso di ricevimento, all'incolpato, al Pubblico Ministero presso il Tribunale nella cui circoscrizione l'incolpato risiede.

2. La decisione è altresì comunicata ai soggetti che abbiano fatto pervenire notizia dei fatti rilevanti.

3. La sanzione è comunicata inoltre al datore di lavoro e/o all'Ente nell'interesse del quale è resa la prestazione professionale.

Art. 29 Impugnazione

Il provvedimento del Collegio di disciplina che conclude il procedimento può essere impugnato dal P.M. e dall'incolpato con ricorso depositato al Consiglio Nazionale di disciplina entro 60 giorni dalla notifica.

Art. 30 Incompatibilità

Le sanzioni disciplinari definitive della sospensione e della radiazione non sono compatibili con l'assunzione o con il mantenimento della carica di Consigliere dell'Ordine, di Consigliere di disciplina, di Consigliere nazionale dell'Ordine, di Consigliere nazionale di disciplina o di revisore dei conti dell'Ordine territoriale o nazionale.

Art. 31 Procedimenti disciplinari pendenti alla data di costituzione dei Consigli di disciplina

1. Fino all'insediamento dei Consigli di disciplina i Consigli regionali dell'Ordine svolgono le funzioni disciplinari secondo il Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale il 16 novembre 2007 e modificato il 28 marzo 2009.

2. I procedimenti disciplinari che al momento dell'insediamento dei Consigli di disciplina sono pendenti presso i Consigli regionali dell'ordine sono riassunti d'ufficio dal corrispondente Consiglio regionale di disciplina.

3. Il Presidente del Consiglio regionale di disciplina riceve gli atti e li assegna ad un Collegio di disciplina, che sarà tenuto a proseguire nel procedimento; potrà riesaminare integralmente i fatti ed è tenuto, in ogni caso, a sentire l'incolpato prima della comminazione della sanzione.

Art. 32 Azioni disciplinari per fatti commessi anteriormente alla istituzione dei Consigli di disciplina

Il Consiglio regionale dell'Ordine è competente a procedere disciplinarmente nei confronti dei propri iscritti fino all'insediamento dei Consigli di disciplina, fatte salve le norme in materia di prescrizione.

Art. 33 Abrogazione ed entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2014 e abroga e sostituisce il Regolamento "Sanzioni disciplinari e procedimento" approvato dal Consiglio Nazionale il 16 novembre 2007 e modificato il 28 marzo 2009, fatto salvo quanto previsto dall'art. 31 comma 1.

Allegato

Tabella di cui all'art. 4, comma 2

Sede del procedimento disciplinare

ANCONA
AOSTA
BARI
BOLOGNA
CAGLIARI
CAMPOBASSO
CATANZARO
FIRENZE
GENOVA
L'AQUILA
MILANO
NAPOLI
PALERMO
PERUGIA
POTENZA
ROMA
TORINO
TRENTO
TRIESTE
VENEZIA

Sede di trasferimento del
procedimento in caso di astensione o
ricusazione

PERUGIA
TORINO
POTENZA
FIRENZE
ROMA
NAPOLI
POTENZA
BOLOGNA
TORINO
ROMA
TORINO
POTENZA
CATANZARO
ANCONA
BARI
NAPOLI
MILANO
VENEZIA
VENEZIA
TRIESTE